COMETA
Consorzio di Cooperative Sociali

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO CIVICO

Premessa – Cos'è l'AccessoCivico

Il presente Documento specifica modalità e termini per poter esercitare il Diritto all'Accesso civico presso Cometa - Consorzio di Cooperative Sociali, Via Cadorna 24, 19121 – La Spezia.
Il Responsabile per l'accesso, cui va rivolta la relativa istanza, è il Legale Rappresentante del Consorzio Cometa, Loredana Caccamo.
L'Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati a Consorzio Cometa nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'organizzazione per la riproduzione su supporti materiali.

1. Come effettuare richiesta Accesso Civico e termini per la risposta

La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando una semplice domanda nella quale occorre:

1. indicare i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
2. indicare il tipo di accesso richiesto (semplice o generalizzato)
3. definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si vuole richiedere
4. allegare copia del proprio documento d'identità

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

2. Accesso civico semplice

E' il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione sul sito.
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede a:

- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto (se soggetto ad obbligo di pubblicazione).
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
- se l'informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.

COMETA
Consorzio di Cooperative Sociali

3. Accesso generalizzato

È il diritto di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso del Consorzio oltre quelli su cui già vige l'obbligo di pubblicazione.

A seguito di richiesta di accesso generalizzato, il Consorzio provvede a:

- individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata
- identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile
- concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all'accesso

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

Nonostante l'opposizione dei controinteressati, il Consorzio può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.

4. Rifiuto all'accesso

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis introdotto dal D.Lgs 97/2016.

5. Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Consorzio che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Consorzio provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Consorzio è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Consorzio, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d. lgs. 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

6. Informazioni e recapiti

Le richieste di Accesso vanno inoltrate, corredate da quanto previsto al P.to 2, all'indirizzo di posta elettronica info@consorziocometa.org

Per informazioni rivolgersi al N. Tel.: 0187-25571

La Spezia, 15 dicembre 2025

Il Legale Rappresentante
Loredana Caccamo

Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale